

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 6 marzo 2018



STUDI DI SETTORE

Italia Oggi 06/03/18 P. 30 Studi di settore, cassa neutra Andrea Bonghi 1

ANTIMAFIA

Italia Oggi 06/03/18 P. 31 Più rischi per il professionista Michele Damiani 2

LAVORI CONDOMINIALI

Sole 24 Ore 06/03/18 P. 29 Appalti, il lavoratore non può rivalersi sul condominio Enrico Morello, Edoardo Valentino 3

EFFICIENZA ENERGETICA

Sole 24 Ore 06/03/18 P. 15 Efficienza energetica Scatta la riforma dei certificati Tee Jacopo Giliberto 4

INVESTIMENTI

Italia Oggi 06/03/18 P. 31 La Liguria libera 5 milioni per favorire gli investimenti Matteo Burbero 5

CONTABILITÀ/ Non tutte le imprese minori sono interessate dai correttivi

Studi di settore, cassa neutra Nessuna modifica con il criterio delle registrazioni

DI ANDREA BONGI

La contabilità per cassa con il criterio delle registrazioni non altera gli studi di settore. L'indicazione del dato delle rimanenze finali all'interno del modello esclude infatti la necessità di apportare modifiche e correttivi alle variabili sulla base delle quali si determinano i risultati degli studi di settore per queste imprese minori. Correttivi che si rendono invece necessari per le altre imprese minori assoggettate al nuovo regime per cassa (si veda *ItaliaOggi* del 2 marzo scorso).

La scelta per il regime delle registrazioni contabili, ossia dell'opzione prevista nel comma 5 dell'articolo 18 del dpr 600/73 sulla base della quale la data di incasso e di pagamento si presume coincidente con quella di registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, non dovrebbe dunque influenzare in alcun modo i calcoli dello studio di settore del contribuente.

Nonostante che il processo di costruzione dei singoli stu-

di di settore delle imprese sia basato sulla determinazione del reddito secondo i principi della competenza economica, i tecnici della Sose (sulla base delle verifiche e delle analisi effettuate su un campione rappresentativo di contribuenti) hanno escluso la necessità di dover applicare i correttivi del regime di cassa per i soggetti che si avvalgono del metodo della c.d. cassa virtuale di cui al suddetto comma 5 dell'articolo 18 del dpr 600/73.

Questa scelta da parte dell'amministrazione finanziaria si presta ad almeno due ordini di considerazioni.

La prima di esse riguarda il fatto che tale metodologia di determinazione del reddito d'impresa sfugge a qualsiasi logica economico-finanziaria essendo rimessa, quasi totalmente, all'arbitrio del contribuente che, pur nei limiti imposti dalla normativa Iva in termini di registrazione delle fatture, può decidere l'esercizio di concorrenza al reddito di alcuni componenti.

Ad un regime così privo di

logica non è pensabile di poter apportare correttivi in grado di «trasformare» i ricavi e i costi imputati per competenza in componenti positivi e negativi del reddito d'impresa basati su criteri prettamente finanziari. L'amministrazione finanziaria, visto anche l'abbandono degli studi di settore già disposto dal legislatore, ha ritenuto quindi di non dover mettere mano alle variabili di Gerico per le imprese in semplificata che determinano il reddito d'impresa del 2017 sulla base del metodo delle registrazioni contabili, optando per una soluzione che

ha evidentemente il sapore di un compromesso più che di una vera e propria scelta tecnica.

È difficile infatti pensare che anche per tali tipologie di imprese minori il passaggio dal regime della competenza economica a quello di cassa, seppur con le attenuazioni del caso, non possa non avere effetti anche sulle variabili di Gerico. Si pensi, tanto per fare un esempio, agli effetti che tale regime di determinazione del reddito ha sulle componenti attive e passive che nel regime della competenza economica avrebbero interessato due o più eser-

cizi e che oggi invece finiranno per influenzare unicamente il reddito d'impresa dell'esercizio nel quale la relativa fattura è stata registrata.

La seconda considerazione, che discende inevitabilmente dalla prima, riguarda l'affidabilità e la valenza presuntiva dei responsi dello studio di settore del 2017 per queste particolari tipologie di imprese.

La soluzione adottata dai tecnici della Sose per queste tipologie di imprese in contabilità semplificata, renderà scarsamente attendibile la griglia dei risultati del software Gerico che ben difficilmente potranno essere utilizzati in accertamento dall'amministrazione finanziaria.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte i contribuenti potrebbero valutare anche la possibilità di segnalare nel quadro delle annotazioni del modello la particolarità del regime contabile adottato al preciso fine di evitare, per quanto possibile, l'instaurazione di un inutile contraddittorio preventivo.



ANTIMAFIA

Più rischi per il professionista

DI MICHELE DAMIANI

La riforma del codice antimafia aumenterà i rischi in capo all'amministratore giudiziario. Il professionista, nello svolgere la sua attività, dovrà effettuare anche delle valutazioni di tipo imprenditoriale, quindi al di fuori della sua stretta competenza. La riforma crea nuovi strumenti per aggredire patrimoni illeciti, che porteranno ad un aumento dei procedimenti e dei beni sequestrati. Ma la limitazione del numero di incarichi aziendali in capo all'amministratore (massimo 3), operata dalle nuove disposizioni, potrà causare dei problemi visto l'ampio numero di procedimenti di confisca discussi ogni anno in Italia. Queste le principali valutazioni sulla riforma del codice antimafia proposte dal Consiglio nazionale dei commercialisti che, ieri, ha pubblicato il documento «la riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post ri-

forma». Come si può leggere nel paper «la riforma ha opportunamente potenziato gli strumenti di aggressione dei patrimoni illeciti, con un conseguente aumento di procedimenti e del numero di beni sequestrati. Questa impostazione, però, mal si concilia con la scelta di limitare a tre il numero di incarichi aziendali da conferire all'amministratore giudiziario». Infatti, a fronte di 885 iscritti all'albo nazionale degli amministratori giudiziari (di cui 769 commercialisti, 111 avvocati, 4 ingegneri ed un architetto), sono 8045 i procedimenti di prevenzione (dati 2015). In questo contesto «ci si trova al cospetto di una ridottissima offerta di professionisti abilitati». Un altro aspetto trattato nella relazione, come detto, riguarda i maggiori rischi verso cui incorrerà il professionista nello svolgere la propria attività. La riforma, infatti, obbligherà gli amministratori a consegnare, tra le altre cose, una relazione sulle concrete possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività sequestrata. Secondo il Consiglio, questo onere non rientra nelle normali attività professionali del dottore commercialista e, quindi, la sua attuazione «comporterà molteplici criticità».



Lavoro. Stipendi non pagati

Appalti, il lavoratore non può rivalersi sul condominio

Enrico Morello
Edoardo Valentino

■ Al termine di un appalto i lavoratori non pagati dall'impresa appaltante non possono soddisfarsi sul condominio committente. Loha chiarito il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con sentenza numero 98 del 18 Gennaio 2018.

La vicenda inizia con l'azione giudiziale intentata da due lavoratori che avevano convenuto in giudizio l'impresa datrice di lavoro, accusata di non avere corrisposto loro le retribuzioni pattuite e non avere versato i relativi contributi previdenziali.

In giudizio veniva citato anche un condominio, il quale era stato committente delle opere realizzate dai lavoratori alle dipendenze dell'impresa convenuta.

Si legge nella sentenza in questione della fondatezza della domanda dei lavoratori: la questione, quindi, verteva sulla legittimazione passiva dell'azione risarcitoria dei lavoratori.

Centrale per la definizione del giudizio era infatti la disciplina di cui all'articolo 29 del Decreto Legislativo numero 276/2003.

Tale norma specifica infatti al comma secondo che «in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicu-

rativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto».

Nel caso affrontato dal Tribunale di Torino, tuttavia, la norma in questione non poteva trovare applicazione in ragione dell'articolo 29, comma 3 ter della norma, nel quale si afferma che «Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale».

LA DIFFERENZA

Il condominio non è dotato di personalità giuridica ed è quindi escluso dal Dlgs 276/2003 che prevede la solidarietà con l'appaltatore

Il condominio, come conferato anche dalla riforma del 2012, è un ente di gestione di interessi individuali, sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti (i quali sono persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività professionale) e conseguentemente è escluso dal campo di applicazione della norma.

Si può quindi concludere che, quando un condominio è committente in un contratto di appalto, esso non è anche responsabile in solido con l'impresa appaltante per la retribuzione e il versamento dei contributi dei lavoratori impiegati per la realizzazione delle opere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il caso. Lo Sviluppo economico studia un decreto

Efficienza energetica Scatta la riforma dei certificati Tee

Jacopo Giliberto
MILANO

■ Un mercato asimmetrico in cui il compratore è obbligato a comprare, pena essere sanzionato, a qualcuno potrà far pensare a un patto leonino ma più facilmente lascia pensare a esiti distorti di mercato. Il timore è che distorsioni non volute possano essere accadute sul mercato dei titoli di efficienza energetica, in sigla Tee, cioè i certificati bianchi il cui scambio serve a ridurre gli sprechi di energia. Non a caso le aziende del gas protestano contro questo meccanismo mentre l'altro giorno il ministero dello Sviluppo economico ha avviata la procedura di concertazione con il ministero dell'Ambiente del decreto correttivo sui certificati bianchi. E non a caso diverse aziende del gas hanno vinto al Tar ricorsi contro l'attuale sistema di emissione di questi titoli.

Le aziende energetiche devono conseguire risultati di efficienza energetica presso i consumatori. Se non raggiungono gli obiettivi, devono comprare i certificati bianchi. Questi Tee sono venduti su un apposito mercato del Gestore dei servizi energetici da chi ha dimostrato di aver ottenuto un risparmio di energia, in genere imprese di tipo "esco" (Energy saving company).

Secondo lo Sviluppo economico, «il continuo aumento di prezzo dei titoli e le previsioni aggiornate del Gse sui volumi dei certificati bianchi attesi per i prossimi anni rendono necessario introdurre delle modifiche al sistema». L'obiettivo degli aggiustamenti è favorire una maggiore offerta di Tee sulle piattaforme di scambio, «introducendo in particolare una revisione della metodologia di valutazione dei progetti» e con «strumenti volti a favorire un

riequilibrio del mercato, anche con un ruolo di compensazione attribuito al Gse».

Il problema — osserva Luciano Buscaglione, direttore generale dell'Anigas, l'associazione confindustriale che raccoglie soprattutto grandi imprese del gas — nasce dal fatto che «il meccanismo aveva funzionato bene nei primi anni ma ormai è inadeguato. Il valore di un titolo di efficienza energetica, che si era assestato sui 100 euro, ha continuato ad aumentare fino ad arrivare agli attuali 450-500 euro. Una spesa insostenibile per le imprese del gas e soprattutto per le bollette dei consumatori».

DISTORSIONI

Le aziende aderenti ad Assogas e Anigas contestano le rigidità degli scambi che fanno rincarare le quotazioni

Aggiunge Marta Bucci, direttrice generale dell'Assogas, l'associazione confindustriale che rappresenta soprattutto le imprese di taglia media: «Sono state ridotte drasticamente le sessioni di borsa, appena una al mese, mentre l'offerta in questi mesi è precipitata del 40%. I requisiti tecnici del Gse con l'Enea e il Gme per emettere i certificati bianchi sono diventati strettissimi. Ne risulta un mercato cortissimo. Ma quando un operatore è obbligato anche dalle sanzioni a comprare, mentre il venditore non è obbligato a vendere, il mercato non è più un mercato». Aggiunge Buscaglione dell'Anigas: «Bisogna ridare flessibilità del mercato, perché ogni asimmetria su un mercato rigido accresce la distorsione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La Liguria libera 5 milioni per favorire gli investimenti

La Liguria mette a disposizione degli enti locali del proprio territorio 5 milioni di spazi finanziari per favorire gli investimenti finanziati con avanzo o debito. L'annuncio è arrivato dall'Anci regionale, che ha espresso soddisfazione per la decisione assunta dalla giunta guidata da Giovanni Toti di prevedere l'assegnazione dei bonus senza obbligo di restituzione delle somme liberate. In questo modo, si aprono nuovi margini, altrimenti non utilizzabili dalle amministrazioni locali a causa degli stringenti vincoli imposti dalla normativa sul pareggio di bilancio: le risorse aprono importanti possibilità di investimento (non di spesa corrente) a favore dei comuni per realizzare opere concrete con importanti ricadute sui servizi indispensabili, come scuole e strade, offerti ai cittadini. «La novità rispetto agli anni scorsi», ha commentato il direttore generale Anci Liguria Pierluigi Vinai, «sta nel fatto che, potendo utilizzare queste opportunità già dalla primavera anziché dall'autunno avanzato gli enti locali riusciranno a realizzare le opere impegnando le risorse subito.» Questi spazi si aggiungono a quelli già ceduti dal Mef a 65 comuni liguri per circa 36 milioni di euro. Ora la palla passa agli enti locali interessati alla concessione di spazi finanziari, che dovranno presentare richiesta, fino al termine perentorio del 31 marzo 2018, accedendo al servizio sistema intese regionali all'indirizzo: <https://www.regione.liguria.it/in-regione/altri-organismi/enti-locali/avviso-avvio-iter-intese-regionali-investimenti.html>. Il plafond degli spazi finanziari ceduti sarà attribuito secondo i seguenti criteri di riparto, in ordine di priorità, fino a concorrenza della disponibilità: a) comuni fino a 1.000 abitanti; b) comuni istituiti a seguito di processi di fusione; c) enti territoriali che dispongono di progetti esecutivi validati e approvati, completi del cronoprogramma della spesa; d) enti che dispongono di progetti esecutivi e presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del risultato di amministrazione destinata agli investimenti; e) gli eventuali ulteriori spazi disponibili saranno ripartiti tra gli enti che pur non disponendo di progetti esecutivi validati e approvati effettuano operazioni di investimento da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione; f) in caso di insufficienza di spazi hanno priorità i comuni che aderiscono al Patto per il turismo.

Matteo Barbero

